

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1983

che autorizza la Repubblica francese ad istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di taluni tessuti di fibre tessili sintetiche originari dell'Indonesia e messi in libera pratica nella Comunità

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(83/523/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e messi in libera pratica in altri Stati membri⁽¹⁾, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, a norma della decisione 80/47/CEE, gli Stati membri possono istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni ivi considerate soltanto previa autorizzazione della Commissione;

considerando che, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi⁽²⁾, la Commissione, con il regolamento (CEE) n. 2604/83⁽³⁾, ha deciso di subordinare dal 20 giugno 1983 al 31 dicembre 1983 ad un limite quantitativo importazioni in Francia, in Italia e nel Regno Unito di prodotti tessili di cui alla categoria 3, originari dell'Indonesia; che l'importazione di tali prodotti rimane liberalizzata negli altri Stati membri;

considerando che, in seguito ai provvedimenti di carattere commerciale così istituiti, esistono divergenze nelle condizioni di importazione di questi prodotti tra i diversi Stati membri tali da provocare deviazioni di traffico;

considerando che, al fine di individuare rapidamente eventuali deviazioni di traffico tali da aggravare o da provocare difficoltà economiche nel settore interessato, il governo francese ha presentato alla Commissione una richiesta a titolo dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE in cui chiede di essere autorizzato ad istituire una sorveglianza intracomunitaria preventiva delle importazioni dei tessuti di fibre tessili sintetiche in questione, originari dell'Indonesia e messi in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che la Commissione ha esaminato in particolare se le importazioni in questione potevano formare oggetto di un regime di sorveglianza intracomunitaria a norma dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE e se venivano forniti dati in merito alle difficoltà economiche segnalate;

considerando che il regime di sorveglianza può essere autorizzato per i prodotti tessili del gruppo I, di cui al regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio, anche in assenza di deviazioni di traffico o di richieste di titolo d'importazione intracomunitaria, in considerazione del rischio di difficoltà economiche inerenti agli scambi di tali prodotti, data la loro elevata sensibilità alle importazioni;

⁽¹⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 106.

⁽³⁾ GU n. L 258 del 17. 9. 1983, pag. 18.

considerando che è quindi opportuno autorizzare la Francia a sottoporre le importazioni dei prodotti tessili in questione di cui alla categoria 3, originari dell'Indonesia, ad una sorveglianza intracomunitaria sino al 31 dicembre 1983,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad istituire sino al 31 dicembre 1983 una sorveglianza intracomunitaria

delle importazioni di cui all'allegato in conformità della decisione 80/47/CEE.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1983.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

ALLEGATO

Prodotti tessili per i quali sono state istituite categorie ⁽¹⁾

Categoria	Paese d'origine
3	Indonesia

⁽¹⁾ Vedi definizione di cui al regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio (GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 106).